

## Leggi e regolamenti regionali

Legge regionale 4 agosto 2006, n. 17 - Testo vigente

### Legge regionale 4 agosto 2006, n. 17

Modificazioni alla legge regionale 20 aprile 2004, n. 4 (Interventi per lo sviluppo alpinistico ed escursionistico e disciplina della professione di gestore di rifugio alpino. Modificazioni alle leggi regionali 26 aprile 1993, n. 21, e 29 maggio 1996, n. 11).

(B.U. 29 agosto 2006, n. 36)

#### Art. 1

*(Modificazioni all'articolo 4)*

1. <sup>(1)</sup>

2. <sup>(2)</sup>

#### Art. 2

*(Modificazioni all'articolo 31)*

1. <sup>(3)</sup>

2. Il comma 5 dell'articolo 31 della l.r. 4/2004 è abrogato.

#### Art. 3

*(Disposizione transitoria)*

1. Le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 3bis, della l.r. 4/2004, come inserito dall'articolo 1, comma 1, si applicano anche ai procedimenti relativi alle domande di agevolazione presentate a decorrere dal 1° gennaio 2006.

#### Art. 4

*(Disposizioni finanziarie)*

1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge è determinato in annui euro 400.000 a decorrere dall'anno 2006.

2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2006 e di quello pluriennale per il triennio 2006/2008 nell'obiettivo programmatico 2.2.2.12. (Interventi promozionali per il turismo).

3. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si provvede mediante l'utilizzo dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2006 e di quello pluriennale per il triennio 2006/2008 nell'obiettivo programmatico 2.2.2.14. (Interventi nel settore dei trasporti):

a) per l'anno 2006, per euro 150.000, al capitolo 67975 (Spese per interventi per l'ammodernamento del sistema ferroviario) e, per euro 250.000, al capitolo 68090 (Spese per la realizzazione del collegamento ferroviario - tranviario Cogne - Charemoz - Plan Praz);

b) per gli anni 2007 e 2008, per annui euro 400.000, al capitolo 67975.

4. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.

#### Art. 5

*(Dichiarazione d'urgenza)*

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

(1) Inserisce il comma 3bis all'art. 4 della L.R. 20 aprile 2004, n. 4.

(2) Inserisce il comma 3ter all'art. 4 della L.R. 20 aprile 2004, n. 4.

(3) Sostituisce il comma 4 dell'art. 31 della L.R. 20 aprile 2004, n. 4.